

Dispensa di
Diritto
AMMINISTRATIVO

**Elementi
con Parole chiave**

I EDIZIONE 2023


Neldiritto
Editore

Capitolo 3

L'Amministrazione territoriale

Sommario

1. Autonomia e decentramento. - 2. Le Regioni. - 2.1. L'autonomia statutaria. - 2.2. L'autonomia legislativa. - 2.3. L'autonomia regolamentare. - 2.4. Le funzioni amministrative. Il superamento del principio del parallelismo. Sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. - 2.5. L'autonomia finanziaria. - 2.6. L'organizzazione regionale. Consiglio, Giunta e Presidente. - 3. I Comuni. - 3.1. Gli organi comunali. - 3.2. Le funzioni. - 3.3. Il segretario comunale. - 3.4. Gli statuti degli enti locali. - 4. Le province. - 4.1. Gli organi prima della legge Delrio. - 4.2. Gli organi dopo la legge Delrio. - 5. Le città metropolitane. - 6. I controlli. - 6.1. I controlli sulle Regioni. - 6.2. I controlli sugli enti locali. - 7. Le conferenze permanenti.

1. Autonomia e decentramento

L'art. 5 Cost. dispone che la Repubblica, *una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze di autonomia e decentramento.*

I due principi, dell'autonomia e del decentramento, vanno tenuti distinti.

Nel significato che gli assegna l'art. 5 Cost. il **principio di autonomia** comporta che rilevanti poteri (amministrativi e, per alcuni Enti, come le Regioni, anche legislativi) vanno riconosciuti in favore di enti diversi dallo Stato, che rappresentano le istanze delle collettività presenti su un territorio. L'autonomia consiste nel potere di tali Enti di determinare le finalità da perseguire e le modalità per realizzarle nel proprio territorio in modo autonomo, per quanto nel rispetto di una serie di principi, anche volti ad assicurare che sia salvaguardata l'*unità ed indivisibilità* della Repubblica. Nell'accezione con cui lo utilizza l'art. 5 della Cost., il **decentramento amministrativo** è, invece, un modo di

organizzare alcuni poteri spettanti allo Stato, assegnandone l'esercizio ad alcune sue articolazioni più a contatto con le comunità locali (per es. il Prefetto, deputato a rappresentare il Governo in sede territoriale).

Espressione del principio dell'autonomia sono gli enti territoriali, Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni, collocati al fianco dello Stato come elementi costitutivi della Repubblica (art. 114 Cost.).

2. Le Regioni

L'art. 131 Cost. prevede **20 Regioni**:

- **5** ad autonomia speciale, o rinforzata (Sicilia, Sardegna, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta);
- **15** di diritto comune (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria, Veneto).

Le Regioni a **statuto speciale** si differenziano da quelle ordinarie per il diverso procedimento di *formazione dei rispettivi Statuti* e per le *forme e condizioni particolari di autonomia* loro riconosciute.

Le Regioni, in quanto enti territoriali esponenziali degli interessi della collettività, possiedono tre elementi costitutivi:

1. il **territorio**;
2. la **popolazione** cui compete anche il diritto di richiedere *referendum* e di iniziativa legislativa secondo le modalità previste dai rispettivi Statuti;
3. l'**apparato di Governo** (Consiglio, Giunta e Presidente della Giunta) cui spettano importanti funzioni istituzionali nel campo legislativo e amministrativo.

Le Regioni godono di:

- **autonomia statutaria**, ossia la possibilità di adottare uno Statuto in armonia con la Costituzione che disciplini la forma di Governo della Regione e detti le norme principali in materia di organizzazione e funzionamento dell'ente per tutte quelle attività non regolate direttamente dalla Costituzione;